

Schema contratto lavori (non apportare/integrazioni pena esclusione)

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla Spesa Ing. Giorgio Graditi da una parte, e l'Impresa.....¹(nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del², dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione dei lavori relativi alla **"Fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione delle infrastrutture elettriche e di comunicazione del dimostratore sperimentale di Smart Energy Microgrid - Progetto Mission Innovation"** presso il CR ENEA di Portici, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti, parte integrante del contratto:

- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (non allegato);

	- Capitolato Speciale di Appalto;	
	- Progetto definitivo del 02/03/2023 e relativi allegati;	
	- Polizze di garanzia.	
	Ed altresì dei seguenti documenti:	
	- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	
	- Patto di integrità;	
	- Offerta tecnica ed economica dell'Impresa del,	
	documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti o che fossero emanate durante il corso dei lavori in materia d'esecuzione di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene, di lavoro e, in generale, in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.	
	Nel corso dell'appalto l'Impresa adotterà tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari, procedendo anche alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie o utili per la migliore riuscita delle opere, in conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero al momento dell'esecuzione.	
	L'Impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 - FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO</u>	

	L'appalto sarà eseguito con sistema "a corpo".	
	L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto è di Euro	
,..... (...../...) al netto del ribasso del% (.....per	
	cento), IVA esclusa, praticato dall'Impresa in fase di presentazione	
	dell'offerta, e di Euro,00 (...../00) non soggetto a	
	ribasso, IVA esclusa, per gli oneri relativi ai piani di sicurezza.	
	Pertanto, l'importo totale dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a Euro	
,..... (...../...).	
	Gli importi di cui sopra non vincolano il risultato finale della liquidazione	
	dei lavori oggetto del presente appalto ed hanno un valore ai soli effetti	
	fiscali, restando salva la facoltà dell'ENEA di apportare modifiche,	
	variazioni, aggiunte o detrazioni ai progetti ed ai lavori, nei limiti e nei casi	
	stabiliti all'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 4 – DIRETTORE LAVORI DELL'ENEA - DIRETTORE DI</u>	
	<u>CANTIERE DELL'IMPRESA</u>	
	Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è istituito un	
	Ufficio della Direzione dei Lavori, nominato dall'ENEA su proposta del	
	RUP ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che è preposto al	
	controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione	
	dell'intervento, secondo le indicazioni contenute all'art. 13 del D.M. n.	
	49/2018.	
	Inoltre, il Direttore dei lavori provvederà alla verifica del rispetto degli	
	obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite	
	dall'art. 7 del D.M. n. 49/2018.	
	Il Direttore dei lavori è l'Ing. Angelo Merola.	

	Per conseguire i fini previsti dal contratto, l'Impresa designerà il Direttore di Cantiere, nella persona di tecnico abilitato all'esercizio della professione secondo i limiti di legge che l'appalto comporta.	
	Spetta al Direttore di Cantiere l'organizzazione del lavoro nel senso più ampio, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.	
	Il Direttore di Cantiere, inoltre, si adegnerà, alle disposizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori con ordini di servizio, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni sulla sicurezza; per tale motivo egli si recherà quotidianamente in cantiere ed assumerà le suddette disposizioni e tutte le altre che gli verranno comunicate.	
	<u>ART. 5 – CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI – RECESSO PENALI</u>	
	La consegna dei lavori sarà effettuata con relativo verbale di inizio dei lavori, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità definite dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018.	
	Il contratto avrà durata di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, con facoltà di risoluzione o recesso da parte dell'ENEA secondo le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	Per quanto riguarda le penali per ritardato adempimento si rimanda all'articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Il tardivo avvio dell'esecuzione, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	

ART. 6 - PAGAMENTI E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

I pagamenti saranno liquidati, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori ad emettere fattura, su stati di avanzamento al netto delle ritenute di legge, comunicata al Responsabile del Procedimento, il quale, dopo esito positivo della verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva), darà benestare al pagamento delle fatture, entro trenta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito

	positivo del collaudo o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU) del Centro Ricerche Casaccia, destinatario delle fatture, è il seguente: XNYN0J . Tale CUU dovrà essere inserito dall'Impresa in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'Impresa della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il seguente riferimento: codice interno ENEA del contratto, unità operativa, numero di impegno.	

	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello “ <i>split payment</i> ”. I pagamenti potranno essere effettuati solo dopo l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 7.	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese ³) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della	

	predetta Legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge.	
	Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	Il codice CIG è il seguente: 979445826F	
	Il codice CUP è il seguente: I62C21000380001	
	<u>ART. 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE</u>	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro (...../....) nei modi stabiliti all'art. 93, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	La garanzia cessa di avere effetto dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 5 del citato D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è obbligata, altresì, a stipulare una polizza assicurativa, che copra i danni subiti dall'ENEA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale. Tale polizza dovrà contenere anche una clausola che preveda espressamente una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000 (euro	

		cinquecentomila /00).
		La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve prevedere l'estensione della copertura di oltre 12 mesi del termine contrattuale.
		Si può procedere a redigere il verbale di consegna dei lavori qualora sia efficace la copertura assicurativa e, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'Impresa è tenuta a consegnare all'ENEA l'originale della polizza suddetta ovvero una copia conforme della stessa.
		La polizza deve prevedere altresì la clausola espressa che la renda efficace per l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa.
		Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
		<u>ART. 8 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</u>
		Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
		<u>ART. 9 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE</u>

9

	Il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità indicate all'art. 12 del D.M. n. 49/2018.	
	Il conto finale sarà compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine previsto nel Capitolato Speciale di Appalto secondo le modalità indicate all'art. 14 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 10 - COLLAUDO FINALE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA</u>	
	Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà effettuato entro i limiti di tempo e nei modi stabiliti dall'art. 102 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	Il certificato di regolare esecuzione dei lavori ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.	
	L'Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ENEA richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	L'ENEA, inoltre, potrà in qualunque momento designare un professionista per l'esecuzione del collaudo anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010.	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al collaudo, ad eccezione delle competenze spettanti al professionista incaricato dall'ENEA per l'esecuzione del collaudo anzidetto.	
	<u>ART. 11 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa, prima dell'inizio delle attività con verbale di consegna lavori,	

	dovrà redigere e consegnare all'ENEA, i documenti previsti dall'art 96,	
	comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, che, allegati al presente contratto,	
	ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della	
	propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e	
	di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo	
	dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n° 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26,	
	elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi della	
	determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,	
	servizi e forniture n° 3/2008.	
	<u>ART. 12 – PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dei Lavori i nominativi del proprio	
	personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta	
	di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al	
	proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni	
	previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del	
	personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli	

	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con	
	l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La	
	medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi	
	imposti dalla normativa vigente.	
	L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte	
	dell'Impresa sarà a completo e a totale rischio della stessa, la quale in ogni	
	caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità	
	degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.	
	L'Impresa si obbliga a rispettare quanto previsto all'art. 96 del D.Lgs.n.	
	81/2008 e s.m.i., a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una	
	idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la	
	ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n°	
	81/2008.	
	Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti	
	all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli	
	obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.	
	<u>ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n°	
	50/2016 e s.m.i., le lavorazioni che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a	
	tale scopo, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i	
	limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente, tenuto conto in	
	particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di	
	gara.	

	Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle	
	attività eseguite dagli eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'Impresa,	
	fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Direttore dei	
	Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro	
	confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa	
	corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
	effettuate.	
	A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a pena di	
	nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del	
	D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può	
	essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni	
	oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione	
	delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei	
	contratti ad alta intensità di manodopera.	
	<u>ART. 14 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, “al verificarsi del fatto”, se	
	sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore	
	al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto,	
	ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n° 187/1991.	
	<u>ART. 15 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza	
	diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra	
	natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è	
	dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre	

	incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 7, senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni eseguite e fatta salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</u>	
	Il presente contratto è risolto, oltre a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e al successivo art. 17, anche nel caso in cui l'ENEA accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di gara, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti dell'ENEA.	
	<u>ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	

	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (<i>se trattasi di Ditta individuale</i>);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione dei lavori oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza dei lavori effettuati alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la sospensione dalla SOA, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	

	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente	
	in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al	
	pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
	dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel	
	decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3,	
	comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia	
	imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L	
	n. 76/2020;	
	p) mancato rispetto sulla normativa relativa alla tracciabilità dei rifiuti	
	(vedi articolo 20 del Capitolato Speciale di Appalto).	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il	
	corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,	
	decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte	
	dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di	
	ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla	
	precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<u>ART. 18 – NORMA DI RINVIO</u>	

	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	referimento a tutta la normativa vigente in materia, nonché a quanto	
	contenuto nei documenti elencati al precedente art. 2, che l'Impresa dichiara	
	di conoscere, perché già in suo possesso, e di accettare integralmente.	
	<u>ART. 19 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA</u>	
	<u>GIURISDIZIONALE</u>	
	La clausola compromissoria è esclusa dal presente contratto.	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione	
	degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 20 – RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</u>	
	Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del	
	Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'Ing. Carmine	
	Cancro.	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa	
	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
	responsabilità dell'andamento.	
	Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in	
	ogni fase dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del proprio	
	Rappresentante.	

	La verifica e il controllo circa la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali saranno eseguiti per l'ENEA dal Responsabile del Procedimento, il quale opererà in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	<u>ART. 21 – FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta o indiretta, relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua interpretazione e/o esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<u>ART. 22 – ONERI FISCALI</u>	
	Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo relative al contratto ed agli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi del precedente art. 2, nonché relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura prevista dalla legge.	
	<u>ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l'ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le	

	seguenti finalità:	
	<ul style="list-style-type: none"> • adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto; • espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili 	
	connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti	
	informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al	
	fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena	
	osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi	
	è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un	
	qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere	
	comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti	
	obbligatori per legge.	
	6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt.	
	15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
	L'Impresa	L'ENEA
	Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara	
	di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	

	contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del	
	codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi	
	contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	
	con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare	
	specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 5, 16, 17, 18, 19,	
	21 e 22 del presente contratto.	

	L'Impresa	
--	------------------	--

- | | | |
|--|---|--|
| | 1 Ragione sociale dell'Impresa | |
| | 2 Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto | |
| | 3 inserire la tipologia del soggetto a seconda dei casi, nei confronti del quale il pagamento è effettuato direttamente da parte dell'ENEA. | |